

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: GUERRA)

Roma, 8 luglio 2015

Sul disegno di legge:

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che il decreto-legge in conversione reca disposizioni in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, finalizzate a dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma di cui all'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto salva Italia), che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica (o indicizzazione) per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS;

considerato, in particolare, che, rispetto alla perequazione posta dall'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari al 90% per le pensioni tra 3 e 5 volte il minimo e al 75% per quelle superiori a 5 volte il minimo, l'articolo 1 del decreto-legge in conversione stabilisce che, per gli anni 2013 e 2013, la perequazione si applica al 40% per le pensioni tra 3 e 4 volte il minimo, al 20% per quelle tra 4 e 5 volte il minimo e al 10% per quelle tra 5 e 6 volte il minimo, mentre a partire dall'anno 2016 i tre scaglioni sono fissati rispettivamente al 20, 10 e 5 per cento;

rilevato che il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce l'invarianza del deficit e del debito pubblico per il 2015, rinviando gli eventuali oneri alla legge di assestamento e alle previsioni di bilancio per il 2016 e gli anni seguenti, nel presupposto che – come chiarito dalla relazione tecnica del Governo – le misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, introdotte dall'articolo 1, consentono di “riconduurre il tendenziale entro gli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2015”, ivi compreso l'obiettivo relativo al saldo netto da finanziare;

considerato che il decreto-legge in conversione reca anche: disposizioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dei contratti di solidarietà, al fine di sostenere e assistere la prosecuzione e il rilancio delle attività imprenditoriali; norme volte a garantire il valore dei trattamenti pensionistici e a razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali al fine di sostenere i redditi dei cittadini e delle famiglie; nonché misure dirette a intervenire sul sistema delle garanzie connesse al finanziamento per

Al Presidente
della 11^a Commissione permanente
S E D E

l'anticipazione del trattamento di fine rapporto al fine di favorire la stipula degli accordi di finanziamento e l'accesso all'anticipazione da parte dei lavoratori;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento alle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1, sulla copertura finanziaria relativa alla rimodulazione delle fasce di perequazione automatica delle pensioni e all'erogazione degli arretrati relativi al 2012-2014, si tenga presente la necessità di tenere fede, per il 2015-2016, agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in coordinamento con le Istituzioni europee nell'ambito della *governance* economica europea e delineati, in particolare, nelle raccomandazioni specifiche per Paese relative all'Italia, formulate il 13 maggio 2015 dalla Commissione europea, ove l'Italia è invitata ad adottare provvedimenti, nel 2015 e nel 2016, al fine di conseguire un aggiustamento di bilancio pari ad almeno lo 0,25% del PIL nel 2015 e allo 0,1% del PIL nel 2016, e ad attuare le riforme strutturali previste, che consentono l'attivazione dei meccanismi di flessibilità sul Patto di stabilità e crescita.

Maria Cecilia Guerra